

CODICE ETICO-DEONTOLOGICO DEL PROFESSIONISTA DELLA MUSICOTERAPIA

1) Il Professionista della Musicoterapia: funzioni e competenze.

1.1 La Musicoterapia è una disciplina che si configura come una tecnica di supporto ad interventi sociali, preventivi, riabilitativi e sociosanitari, e da noi definita come *“l’uso professionale della musica e dei suoi elementi come intervento in ambienti educativi, sociali, riabilitativi, sociosanitari e di integrazione sociale con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro qualità di vita e migliorare la salute e il benessere fisico, sociale, comunicativo, emotivo, intellettuale e spirituale. Ricerca, pratica, educazione e formazione in musicoterapia sono basati su standard professionali in relazione ai contesti culturali, sociali e politici”*. Tale definizione è stata mutuata da quella della WFMT, Federazione Mondiale di Musicoterapia, nel 2011.

1.2 Il Professionista della Musicoterapia dotato di Titolo di Laurea specialistica di tipo clinico, viene da noi definito “Musicoterapeuta”. Se dotato di Licenza Media Superiore, o titolo equivalente, lo stesso viene da noi definito “Musicoterapista”. Entrambi si intendono formati professionalmente in un Corso di Formazione in Musicoterapia mediamente triennale e comunque dotato di un monte ore minimo di 1000 ore, nella misura di almeno 180 crediti formativi, integrato da un periodo di supervisione di non meno di 100 incontri di terapia con l’utente, e di non meno di 20 incontri con il supervisore, centrata sulle sue abilità applicative. Tale Corso, inoltre, dovrà presentare un approccio multidisciplinare che faccia riferimento alla competenza musicale e musicologica di base, nella misura di un Diploma di Conservatorio almeno quinquennale o di comprovata formazione musicale e capacità equivalenti; tale competenza è richiesta come prerequisito di accesso, a elementi informativi di materie delle aree, medica e psicologica, ad un lavoro di finalizzazione della conoscenza musicale in un’ottica musicoterapeutica, alla conoscenza della teoria e della metodologia, e alla pratica delle tecniche di musicoterapia per i vari campi di applicazione dei settori sociale, preventivo e terapeutico-riabilitativo e, nel caso dei Musicoterapeuti, del settore clinico.

1.3 Le competenze di base del Professionista della Musicoterapia sono:

- a) Empatia: cioè la capacità di adattare le competenze musicali di base nella relazione d’aiuto nella prospettiva di ottenere risultati di tipo riabilitativo, preventivo, relazionale. Tale capacità implica l’abilità nel manipolare il linguaggio sonoro-musicale in forma coerente, ma anche in forma non coerente, così come il soggetto in trattamento potrebbe tendere ad esprimersi. Trattando la Musicoterapia le problematiche della comunicazione, dove il problema può essere individuato sul piano cognitivo, senso-motorio, emotivo-affettivo, o può essere incrociato fra questi, il lavoro dello stabilire il rapporto empatico attraverso il musicale tende ad intervenire sul soggetto cercando di ottimizzare le sue capacità residuali.
- b) Osservazione: cioè la capacità di osservare da una parte gli aspetti sonoro-musicali emergenti dall’attività musicoterapica, e dall’altra le modifiche nel comportamento relativamente all’attività musicale prevista nell’ipotesi di trattamento. Essa può essere operata, oltre che col naturale confronto con i clinici di riferimento, sia attraverso la compilazione di protocolli, sia con l’utilizzo di materiale sonoro registrato, sia con l’uso della videoregistrazione, nel rispetto di tutta la corrente normativa sulla privacy delle persone e dei dati emersi.
- c) Valutazione: cioè la capacità di raccogliere le osservazioni e oggettivare l’incisività dell’intervento; in altri termini, quanto la Musicoterapia stia ottenendo risultati o meno, quanto e quando bisogni modificare le strategie previste all’inizio nella prospettiva di ottenere gli obiettivi previsti.

1.4 Le competenze collaterali del Professionista della Musicoterapia sono tali che egli:

- a) debba saper gestire una terminologia atta a comprendere e a farsi comprendere all’interno del lavoro di un’équipe multidisciplinare;
- b) debba sempre mostrare di conoscere bene e di saper osservare le regole del presente Codice;
- c) debba saper gestire i propri livelli di qualificazione adeguandosi agli standards formativi e di aggiornamento periodico previsti dall’Associazione professionale;
- d) debba poter valutare i limiti della sua professionalità prevenendo eventuali “burn-out”;
- e) quando non sia un clinico, operi sempre in base all’indicazione del clinico di riferimento (neurologo, psichiatra, neuropsichiatria infantile, psicologo, ginecologo, psichiatra, ecc.) e lo aggiorni circa gli sviluppi del trattamento, sia se operi privatamente, sia se operi per conto di una struttura pubblica, convenzionata o del privato sociale;
- f) quando non sia un clinico, lavorando nel pubblico, ovvero nel convenzionato o nel privato sociale, operi sempre all’interno di una équipe multidisciplinare o in collaborazione con figure parallele,

quali il logopedista, il fisioterapista, lo psicomotricista, il terapeuta occupazionale, il terapeuta della riabilitazione, l'ippoterapista, l'arteterapista, altre.

2) Il Professionista della Musicoterapia nello svolgimento della professione.

2.1 Il presente Codice rappresenta l'insieme delle regole e dei principi etici cui è tenuto il Professionista della Musicoterapia nell'esercizio ed espletamento dei suoi compiti professionali e indica gli aspetti imprescindibili per una corretta applicazione della stessa professione. Lo scopo principale del Codice sarà quello di proteggere l'utente/paziente/cliente dai danni risultanti da comportamenti non etici, e di assicurare che i suoi diritti prevalgano su ogni altra considerazione.

2.2 Scopo dell'insieme delle regole è anche quello di predisporre una base di riferimento per i Professionisti della Musicoterapia che aderiscono all'Associazione e fa propri i criteri già fissati dal Codice Etico dell'European Music Therapy Confederation (EMTC), con i cui principi l'AIREM, fin dalla sua costituzione, è completamente in linea. In base ai detti principi di adesione, per realizzare gli scopi legati all'intervento professionale, i Professionisti della Musicoterapia, qualora venissero a contatto con la vita interiore e privata degli utenti, devono sentirsi obbligati ad offrire ogni garanzia etica secondo caratteristiche di correttezza e affidabilità.

2.3 Impegni prioritari del Professionista della Musicoterapia saranno il miglioramento professionale, la tutela, i diritti e l'aggiornamento della professione, la tutela del titolo.

2.4 L'applicabilità del presente Codice Deontologico si estende individualmente a tutte le persone aderenti all'Associazione, nessuno escluso. Non esiste alcuna immunità legata ad una qualsivoglia carica.

2.5 Il Professionista della Musicoterapia deve ottemperare ad un iter formativo e professionale che lo induca a rispettare nella sua professione i seguenti principi etici fondamentali, garantendo, quindi:

- a) Competenza derivante da una formazione teorico-pratica di alto livello – costantemente aggiornata, supervisionata e riconosciuta tale dalla Commissione Valutatrice della Associazione – con standard di qualità riferibili ai crediti formativi specifici definiti dall'Associazione. Il Professionista della Musicoterapia compirà tutti i ragionevoli tentativi per mantenere ed estendere la sua conoscenza ed abilità per mezzo di appropriata formazione e supervisione. Sarà cura dell'Associazione adeguarsi, quindi, a tutti i requisiti indicati dall'EMTC, o dalle massime Associazioni europee e internazionali di riferimento;
- b) Responsabilità che concerne l'assumersi pienamente la scelta dell'applicazione, delle conseguenze, dei metodi e delle tecniche che mette in pratica;
- c) Rispetto e promozione del diritto delle persone e della loro dignità, in particolare riguardo alla loro libertà psichica, al rispetto della privacy, dell'autonomia e del benessere fisico e psichico.

2.6 Il Professionista della Musicoterapia deve utilizzare gli strumenti di lavoro nel rispetto della legge, delle norme e degli obiettivi della professione.

2.7 Il comportamento del Professionista della Musicoterapia deve essere consono alla dignità professionale. In nessun caso egli abuserà della sua posizione professionale sia in termini di rispetto della dignità ed integrità della persona, sia nei termini del rigore scientifico e del trattamento economico da richiedere per la prestazione.

2.8 Il Musicoterapeuta non delegherà mai la responsabilità di un caso clinico ad uno studente o ad un diplomando senza una qualificata e riconosciuta supervisione.

3) Rapporto con l'utente.

3.1 Il Professionista della Musicoterapia è tenuto alla salvaguardia dell'espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività, per il miglioramento della qualità della vita e per il raggiungimento del massimo grado di emancipazione e di autonomia.

3.2 Le condizioni di religione, origine etnica, status sociale, sesso, età, non devono nuocere all'impegno del Professionista della Musicoterapia verso l'utente.

3.3 Il Professionista della Musicoterapia sarà cosciente del grado di dipendenza inerente l'attività riabilitativa, preventiva, o anche terapeutica nel caso del Musicoterapeuta. Non abuserà di tali circostanze per soddisfare interessi personali, come ad esempio, quelli emotivi, sessuali, sociali o economici. Deve prendere in considerazione la domanda di intervento fatta direttamente dall'utente o da chi lo rappresenta, e deve salvaguardarne il diritto della persona accolta a recedere dal trattamento.

3.4 Il Professionista della Musicoterapia, si impegna ad esercitare al meglio la propria competenza professionale per il benessere della persona; a sostenere il rapporto solo finché è necessario, a sottoporre a frequenti verifiche dei clinici di riferimento il trattamento e gli eventuali progressi.

3.5 Il Professionista della Musicoterapia, quando non un clinico, opera sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate invianti (medico, psicologo) e/o in relazione alle indicazioni

offerte in ambito preventivo (équipe psicopedagogica). Egli programma l'intervento musicoterapico in collaborazione con l'équipe di riferimento in cui tali altre figure professionali abbiano la responsabilità del caso. Tale indicazione deve essere ottemperata sia che egli operi in ambito pubblico che in quello privato.

3.6 Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri ed è fondamentale corrispondere ad una corretta attesa della persona, sia sul piano operativo, cioè in termini di corretta applicazione della metodologia di lavoro, sia sul piano morale, in termini di trasparenza e disponibilità ad intraprendere il percorso. La contrattualità obbliga il Professionista della Musicoterapia all'illustrazione alle persone della natura confidenziale del trattamento e, in caso di bambini o adolescenti, ai genitori, o facenti le veci, di qualunque limitazione sulla segretezza imposta dalle leggi sulla protezione dell'infanzia.

3.7 Il Professionista della Musicoterapia, quando esistano condizioni obiettive, può avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale. Il Professionista della Musicoterapia in accordo con l'inviante, ovvero con l'utente stesso o il suo tutore, può trasferire il caso ad altro operatore competente là dove vengano meno il livello o l'area di competenza, concordando modalità e contenuti con l'utente o con il suo tutore.

3.8 L'inizio e la prosecuzione dell'intervento sono subordinati al libero consenso dell'utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato e partecipe degli obiettivi, mezzi e tecniche messi in atto su decisione del Professionista della Musicoterapia.

3.9 Il Professionista della Musicoterapia rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell'utente, anche se non condivisi.

3.10 Il Professionista della Musicoterapia è tenuto al mantenimento scrupoloso del segreto professionale che si estende a coloro che possono avere accesso, di fatto o di diritto, alle informazioni riservate.

3.11 La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell'utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di terzi. È prevista la divulgazione delle notizie riservate sotto forma di autorizzazione data dall'utente che ne conservi l'anonimato. In caso di minore o adolescente, ne è consentita parimenti la divulgazione, qualora richiesta dal giudice a tutela dell'interesse delle persone coinvolte.

3.12 Il Professionista della Musicoterapia deve avere cura del materiale relativo all'utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione, anche successivamente al termine del trattamento. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell'utente. Per i video dovrà avere la firma liberatoria dell'utente o del suo legale rappresentante.

3.13 Il Professionista della Musicoterapia che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili, deve denunciarle anche quando le persone appaiano consenzienti.

3.14 Il Professionista della Musicoterapia deve avere cura della propria salute fisica e psichica. Qualora esistano delle difficoltà di questo tipo che interferiscano con il proprio lavoro, deve esserne consapevole ed adoperarsi per una corretta gestione delle stesse.

3.15 Ogni informazione relativa al percorso musicoterapeutico deve essere formulata ed introdotta in maniera rigorosa e documentaria, evitando forme celebrative o pubblicizzando una presunta infallibilità del trattamento.

3.16 Il Professionista della Musicoterapia sarà responsabile della tutela della condizione fisica delle persone durante le attività di musicoterapia, essendo sempre pronto a prestare ogni eventuale soccorso.

3.17 Il Professionista della Musicoterapia che operi nel settore privato sarà obbligato ad una copertura assicurativa, eventualmente di tipo collettivo, per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale e sarà tenuto a trasmetterne le modalità di adempimento all'Associazione professionale.

3.18 Il Professionista della Musicoterapia che voglia intraprendere una ricerca che coinvolga una o più persone in trattamento è tenuto a darne comunicazione agli utenti stessi, ovvero al tutore e all'inviante, prima dell'inizio di tale lavoro, specificandone con chiarezza il senso.

4) Rapporti con i colleghi ed altri professionisti.

4.1 Il Professionista della Musicoterapia è tenuto, nei rapporti con altre professioni, al reciproco rispetto e alla collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell'interesse degli utenti coinvolti. È tenuto, di conseguenza, ad una collaborazione professionalmente corretta e disponibile ad ogni scambio all'interno dell'équipe di riferimento che possa risultare proficua al buon esito dell'intervento.

4.2 Il Professionista della Musicoterapia è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni precise sulla metodologia applicata. Nel caso in cui le persone si sottopongono ad altre terapie, deve informarsi quali siano e comunicare frequentemente con i rispettivi professionisti allo scopo di ottenere un proficuo scambio collaborativo.

4.3 Il Professionista della Musicoterapia non deve fornire le proprie prestazioni a utenti in cura presso altri colleghi della stessa area di competenza, se non dopo essersi accertato che il precedente rapporto professionale si sia concluso.

4.4 Il Professionista della Musicoterapia deve risolvere i contrasti professionali obbedendo ai canoni di correttezza nell'interesse della stessa utenza.

4.5. Nel caso di presunta mancanza di competenza di un collega il Professionista della Musicoterapia deve, prima di tutto, tutelare il benessere dell'utente. Esprimerà critiche in assoluta riservatezza, lontano dall'utente e solo attraverso i canali appropriati.

4.5 Il Professionista della Musicoterapia che si venisse a trovare in difficoltà nel tentativo di proteggere l'utente contro la presunta incompetenza di un collega, ha il diritto-dovere di ricorrere all'intervento degli organi competenti, esclusivamente in seno all'Associazione. Saranno questi ultimi che si assumeranno il compito della valutazione, caso per caso, sulle misure da intraprendere.

4.6 Il Professionista della Musicoterapia deve portare a conoscenza del Collegio dei Probiviri ogni violazione dell'etica professionale.

4.7 Il Professionista della Musicoterapia deve assumere un comportamento corretto, sia nelle opinioni che negli scritti, nei confronti dei propri colleghi, senza screditarne l'operato e la credibilità.

4.8 Dove non coperto da assicurazione da parte dell'istituzione in cui il Professionista della Musicoterapia si trova ad operare, egli sarà tenuto alla debita copertura assicurativa.

5) Eletti alle cariche sociali

5.1 Il socio eletto ad una qualsiasi delle cariche sociali conferitegli è tenuto a fornire all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri tutti i chiarimenti necessari relativi alla correttezza del proprio operato interno ed esterno alla vita associativa.

5.2 L'eletto alle cariche sociali si astiene dal perseguire i propri interessi di qualunque natura, puntando esclusivamente all'assolvimento del compito al quale è chiamato.

5.3 Chi detiene cariche sociali si impegna a non divulgare notizie ed informazioni coperte da diritto alla privacy, sia dell'utenza che dei singoli professionisti, di cui venga in possesso, o a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni. Questo impegno si estende temporalmente anche dopo la cessazione della carica sociale rivestita.

5.4 Il socio eletto a cariche sociali si impegna alle proprie dimissioni, qualora coinvolto in procedimenti di qualunque natura, interna o esterna, che possano nuocere all'immagine dell'intera Associazione.

6) Rapporti con l'organizzazione di lavoro.

6.1 Il Professionista della Musicoterapia deve operare presso l'ente in cui è inserito con un rapporto corretto usando prioritariamente i canali appropriati, e successivamente collaborare per attivarne di nuovi.

6.2 Il Professionista della Musicoterapia deve rispettare il regolamento interno dell'Associazione, la quale si preoccupa di vigilare particolarmente sui rapporti tra la professione della Musicoterapia e le varie realtà operative territoriali.

7) Il contesto sociale.

7.1 Il Professionista della Musicoterapia offre la propria esperienza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita. Parteciperà ad attività scientifiche, quali seminari, convegni, ricerche per la divulgazione della Musicoterapia, con particolare attenzione all'interesse delle persone svantaggiate e del benessere della collettività.

8) Vigilanza sull'applicazione del Codice e sanzioni.

8.1 Il Collegio dei Probiviri è l'organismo associativo competente per tutte le violazioni del presente Codice. Tale organismo decide le sanzioni da comminare all'iscritto; queste potranno andare dal semplice richiamo ufficiale, fino alla cancellazione dal Registro.

8.2 È diritto di ciascun socio appellarsi contro le sanzioni comminate fornendo tutte le motivazioni e le prove necessarie al chiarimento della propria posizione.

8.3 Le istituzioni formative aderenti al presente Codice che abbiano seri dubbi circa la competenza di uno studente, hanno l'obbligo di segnalare tale problema sia allo studente stesso che agli organi appropriati dell'Associazione professionale.